



Edizione di mercoledì 2 Aprile 2025

PATRIMONIO E TRUST

Trasferimento di capitale e reati realizzabili dalla persona fisica

di **Daniele Pitingolo**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La compilazione del prospetto dei familiari a carico

di **Laura Mazzola**

IMPOSTE SUL REDDITO

Fine dello SSP: nuove regole e opportunità per chi ha (o vuole) un impianto fotovoltaico

di **Fabio Sartori**

IVA

Regime IVA delle assegnazioni agevolate

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

CRISI D'IMPRESA

La scelta dello strumento di regolazione della crisi di impresa

di **Paola Barisone**

Trasferimento di capitale e reati realizzabili dalla persona fisica

di **Daniele Pitingolo**

Circolari e Riviste

**PATRIMONI, FINANZA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%
Abbonati ora



Il trasferimento di denaro e di fondi tra persone, operazioni ordinarie nella prassi commerciale, in ipotesi della sussistenza di elementi determinati, potrebbero sussumersi in una condotta di rilevanza penale perseguibile d'ufficio. Al riguardo si rileva che anche il trasferimento di denaro da un conto corrente a un altro, riconducibile alla stessa persona, potrebbe avere rilevanza penale. In particolare, potrebbero sussistere i gravi delitti di ricettazione di cui all'articolo 648, c.p., di riciclaggio ex articolo 648-bis, c.p., di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1, c.p. o la fattispecie residuale di cui all'articolo 648-ter, c.p., rubricata impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Trasferimento di denaro derivante da reato

Elemento comune di tutte le fattispecie incriminatrici predette è la sussistenza di un reato presupposto. Sul punto la Suprema Corte ha statuito che: *"presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui all'articolo 648, 648-bis, 648-ter è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro delle altre utilità di cui l'agente è venuta a disporre, le dette fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economico finanziarie. L'articolo 649 ter, quindi, è in rapporto di specialità con l'articolo 648 bis e questo, a sua volta, è in rapporto di specialità con l'articolo 648"* [\[1\]](#).

Pertanto, è importante che i professionisti e i consulenti contabili, nell'espletare il loro incarico professionale, abbiano gli elementi base per comprendere quando una attività di trasferimento di capitale possa consistere in un illecito. In tal modo si evita di istigare il soggetto agente a commettere delitti e si evita di concorrere con loro nella commissione dei reati. Al riguardo è opportuno evidenziare che il professionista, nell'espletamento del proprio incarico, ha l'obbligo del segreto professionale e non ha l'obbligo di denuncia di condotte

illecite di cui viene a conoscenza in ragione del proprio incarico. Nell'attività di consulenza, però, sarà fondamentale rappresentare al cliente la possibile commissione di illecito con la condotta di trasferimento di capitale nell'ipotesi in cui si è a conoscenza della sussistenza di un reato presupposto. Peraltro, il professionista è tenuto a segnalare agli organi preposti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in tale circostanza non commette violazione dell'obbligo di non rilevare il segreto professionale.

Ricettazione – ex articolo 648, c.p.

L'articolo 648, c.p. stabilisce che, fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro e cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, comma 3, c.p. di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, comma 2, c.p. ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, n. 7-*bis*, c.p.. La pena è la reclusione sino a 6 anni e la multa sino a 1.000 euro se il fatto è di particolare tenuità; tali disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile e non è punibile ovvero quanto manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il presupposto per la sussistenza del delitto suddetto è che il denaro o le cose oggetto del reato devono essere di provenienza illecita. Mentre, gli elementi oggettivi caratterizzanti tali fattispecie sono molteplici, infatti, è un reato a condotta alternativa e l'azione penalmente rilevante consiste nell'attività di acquistare, ricevere od occultare, intromettersi nel far acquistare, ricevere od occultare. La differenza tra tale fattispecie e quella del favoreggiamento consiste nell'elemento psicologico del reato perché nella ricettazione è richiesto il dolo specifico, anziché il dolo generico come nel favoreggiamento. È necessario rilevare che ai fini della sussistenza del reato di ricettazione, non è necessario che il reato presupposto venga accertato con una sentenza irrevocabile di condanna. In ordine all'elemento psicologico la Suprema Corte ritiene che la ricettazione sia un reato a dolo specifico e ha statuito che: *“In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale)”* [2].

Pertanto, sussiste il reato di ricettazione, anche, quando il soggetto agente si rappresenta e accetta il rischio che l'oggetto che ha acquisito sia di provenienza illecita e compie atti dispositivi su di esso.

Riciclaggio – articolo 648-bis, c.p.

L'articolo 648-bis, c.p., stabilisce che fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (non colposo); Ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale. Mentre, la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. L'elemento oggettivo di fattispecie è caratterizzato dalle condotte di sostituzione, trasferimento e dalle operazioni volte a ostacolare l'identificazione di denaro o beni di provenienza illecita. Gli elementi comuni con la ricettazione consistono nella circostanza che i beni o il denaro devono essere frutto di provenienza illecita ma, a differenza della ricettazione, il reato presupposto in questo caso deve essere non colposo, quindi, si escludono i delitti colposi e le contravvenzioni. Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione, anche, in ordine all'elemento materiale che si caratterizza per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e in ordine all'elemento soggettivo che è costituito dal dolo generico e, dunque, dalla rappresentazione e volizione di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. Infatti, l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e dell'utilità senza alcun riferimento allo scopo di profitto o di lucro. Relativamente alla distinzione di tale delitto con il delitto di ricettazione, la Corte di Cassazione ha disposto che: *“In tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, l'elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'articolo 648-bis c.p. è la idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio”*[\[3\]](#).

Per la fattispecie di riciclaggio è configurabile il tentativo, in quanto non è costituita come una condotta a consumazione anticipata, e il momento consumativo del reato consiste nella realizzazione dell'effetto dispositivo simulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'articolo 648-bis, comma 1, c.p.; non essendo, invece, necessario quel compendio che il denaro ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato. La condotta tipica di trasferimento deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione del denaro con effetto dissimulativo. In altre parole, il riciclaggio consiste nella condotta del rimpiego dei proventi di attività illecita in attività lecite. Al riguardo la Corte di Cassazione ha statuito che: *“Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegna a terzi, posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene è resa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell'operazione di trasporto, nonché il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto”*[\[4\]](#).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – articolo 648-ter, c.p.

Ai sensi dell'articolo 648-ter, c.p., chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Mentre, la pena è diminuita nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 648, c.p.. Tale fattispecie di reato è stata introdotta in via residuale a tutela del patrimonio. In particolare, la condotta punita è l'attività successiva al riciclaggio ossia il reimpiego dei proventi illeciti; trattasi di un reato comune che può essere commesso da chiunque. Comunque, per la sussistenza di tale delitto è necessario che venga escluso il concorrente nel reato presupposto, il cosiddetto ricettatore o il riciclatore. E per configurare tale reato non è necessario che l'impiego del denaro o di altri proventi di origine delittuosa avvenga in attività lecita né che tale attività sia svolta da un punto di vista professionale; non è nemmeno necessario che la condotta d'impiego presenti connotazione dissimulatoria volta a ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni. La nozione di attività economica o finanziaria rilevante per la sussistenza di tale fattispecie, è desumibile dagli articoli 2082, 2135, 2195, cod. civ. e fa riferimento all'attività produttiva in senso stretto, senza riferimento all'attività di scambio di distribuzione di beni dal mercato del consumo.

La Corte di Cassazione in merito all'articolo 648-ter, c.p. ritiene che: *“Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 648-ter c.p. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita”*[\[5\]](#).

Autoriciclaggio – articolo 648, comma 1-ter, c.p.

Si applica ex articolo 648, comma 1-ter, c.p., la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 2.005 a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro, o cose che provengono dalla commissione di una contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo superiore a 6 mesi di arresto. Si applicano comunque le pene previste nel comma 1 se il denaro i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni alla finalità di cui all'articolo 416-bis, c.p.. Fuori dei casi di cui sopra, non sono punibili le condotte per cui il

denaro i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si è efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano poste a portare a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Tale ipotesi di reato tutela anch'essa l'ordine pubblico economico e finanziario. La norma punisce solo quella attività di impiego, di sostituzione e trasferimento di beni e di altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto. Per la sussistenza del reato, le suddette condotte devono essere idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei suddetti beni e delle altre utilità. Pertanto, l'avverbio concretamente, utilizzato dal Legislatore, serve per differenziare tale fattispecie con quella sussistente in ipotesi del compimento del mero reato presupposto e per non punire esclusivamente l'attività di godimento dei beni e dei proventi provenienti dal delitto presupposto; affinché sussista tale ipotesi delittuosa, è necessario un'attività effettivamente idonea a ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni, quindi, non basta il semplice godimento del bene che è privo di una rilevanza penale *ex se*. L'elemento differenziale di tali ipotesi di reato e l'ipotesi di riciclaggio consiste che tale fattispecie può essere commessa esclusivamente dal medesimo autore del reato presupposto. Pertanto, è necessario che chi compie l'autoriciclaggio sia lo stesso soggetto attivo del reato presupposto. Per quanto riguarda l'integrazione del delitto in oggetto è sufficiente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la sussistenza del dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche e finanziarie, il denaro o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo commesso precedentemente. In ordine al delitto di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter, n. 1, c.p., non costituisce né attività economica né attività finanziaria il mero deposito di una somma su un conto corrente o un libretto di deposito poiché è economica, secondo la dichiarazione fornita dal codice civile dell'articolo 2082, soltanto l'attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed è finanziaria ogni attività rientrante nell'ambito della gestione del risparmio derivante da condotta illecita posta in essere dal soggetto attivo del reato presupposto, sul punto la Cassazione, sentenza n. 3608/2019.

La Corte di Cassazione ritiene che: *“Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 648-ter c.p. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita”*[\[6\]](#).

È necessario rilevare che Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In particolare, ove il reato presupposto sia quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti *ex*

articolo 8, D.Lgs. 74/2000, è del tutto evidente che la somma costituente il profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto – già sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000 – non può nuovamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo, proprio perché non può essere considerata come il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio. Ne consegue che oggetto di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all'articolo 648-ter, c.p., può essere solo ed esclusivamente il profitto ricavato dal reinvestimento di quella parte del denaro proveniente dall'illecito tributario, quale reato presupposto.

I reati tributari quali reati presupposto del delitto di riciclaggio – articolo 648-bis, c.p.

Tra i reati presupposto del delitto di riciclaggio vi sono anche i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000. Al riguardo è necessario rilevare che i reati dichiarativi si definiscono “*a consumazione posticipata*” in quanto si consumano al momento della presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi o dell'Iva. Pertanto, si verifica un intervallo temporale tra il compimento dell'eventuale reato (ad esempio emissione di fatture false, etc.) e il suo perfezionamento. “*Ne consegue l'impossibilità per il Commercialista di prospettare la possibile configurazione del delitto di riciclaggio di fronte ad attività di “pulizia”, di riciclaggio, realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione. Nel caso, invece, in cui l'azione del riciclatore inizi o perduri oltre il momento di presentazione della dichiarazione, ossia fino alla formalizzazione del delitto presupposto, è possibile configurare il delitto di riciclaggio*”. Mentre, diversa è la situazione che si presenta in relazione al delitto di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. In questo caso, infatti, la consumazione avviene con la semplice emissione. Di conseguenza, nel caso in cui venga pagato un compenso all'emittente, tale somma è immediatamente considerabile come “*denaro derivante da reato*”, ossia proveniente da delitto non colposo. Questo denaro è, immediatamente, potenziale oggetto di transazioni e/o movimentazioni finanziarie di “*pulizia*” integranti riciclaggio. Dunque, in tale ipotesi il commercialista dovrà segnalare l'operazione e prospettare la possibile condotta illecita in ipotesi di transazione o movimentazione volta al rimpiego del denaro in attività lecita. L'obbligo di segnalazione dovrebbe scattare quando, a fronte del rilevato illecito fiscale, si ritenga sussistere il superamento della soglia di punibilità e il sospetto che sul provento ottenuto dall'illecito fiscale sia stata compiuta, sia stata tentata o sia in corso un'operazione di riciclaggio o autoriciclaggio ovvero sia stata compiuta, tentata o sia in corso un'operazione volta a nascondere la provenienza illecita del provento. Resta ferma l'evidenziata opportunità che il professionista, laddove, in ragione del caso concreto, non intenda procedere alla segnalazione, predisponga una consulenza al cliente, dalla quale si evincano in modo chiaro le motivazioni sottostanti.

È opportuno evidenziare che il soggetto che, omettendo la segnalazione e, eventualmente, compiendo l'operazione atta a occultare la provenienza delittuosa del bene, potrà rispondere di riciclaggio ove abbia agito in concorso con il cliente e d'accordo con questi, nella consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni.

Normativa antiriciclaggio e segreto professionale

La possibilità per ogni cittadino di disporre di un consulente indipendente per poter conoscere il quadro normativo che disciplina la sua particolare situazione costituisce una garanzia essenziale dello stato di diritto. In capo al commercialista e al consulente contabile sussiste l'obbligo del segreto professionale, ossia il diritto-dovere in capo al professionista di non rivelare quanto appreso in virtù dell'incarico professionale ricevuto. Il segreto professionale da un lato tutela il professionista che non può essere obbligato a deporre su quanto ha appreso in virtù del suo incarico professionale dall'altra tutela la riservatezza del cliente.

L'articolo 41, D.Lgs. 231/2007 prevede a carico del professionista l'obbligo di inviare all'Uif la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza ovvero sospetta, oppure ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero anche solo tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Pertanto, è necessario contemperare tale normativa volta a tutelare l'ordine pubblico con la disciplina del segreto professionale in capo al professionista.

In base all'articolo 41, D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, mediante l'invio della segnalazione, il professionista è tenuto a "*rivelare*" fatti o circostanze attinenti al proprio cliente, di cui ha avuto contezza in ragione dell'incarico ricevuto. Sotto tale profilo l'obbligo in oggetto e più in generale la normativa antiriciclaggio nella sua interezza, influisce sensibilmente sull'essenza del rapporto fra professionista e cliente: il segreto professionale.

In particolare, la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo è costretta a disporre esplicitamente che le segnalazioni all'Uif non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e del segreto professionale e di conseguenza non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti, ovvero per i loro dipendenti o collaboratori, a condizione che ovviamente tali segnalazioni vengano poste in essere: per le finalità previste dalla norma:

1. il libero professionista è quindi tenuto a conoscere la normativa, anche per evitare di trasmettere segnalazioni non rilevanti che, oltre a far o perdere tempo agli organi inquirenti, potrebbero danneggiare ingiustamente i clienti segnalati, con conseguente esposizione dell'incauto professionista segnalante alle sanzioni penali, civili, nonché a quelle comminate dall'ordine per l'ingiustificata violazione dell'obbligo al segreto professionale;
2. nel caso in cui la segnalazione priva di fondamento non sia frutto di semplice ignoranza, o di leggerezza, ma venga effettuata in mala fede.

Trasferimento di capitale e reati

Ricettazione Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri
articolo 648, c.p. un profitto, acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da

qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro.

Riciclaggio articolo 648-*bis*, c.p. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (non colposo); Ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

Impiego di denaro o beni di provenienza illecita articolo 648-*ter* Fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

Autoriciclaggio articolo 648, comma 1-*ter*, c.p. Si applica ex articolo 648, comma 1-*ter*, c.p. la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), impiega sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[\[1\]](#) Cassazione n. 33076/2016.

[\[2\]](#) Cassazione n. 25439/2017.

[\[3\]](#) Cassazione n. 10746/2014.

[\[4\]](#) Cassazione n. 45230/2024.

[\[5\]](#) Cassazione n. 43781/2024.

[\[6\]](#) Cassazione n. 24273/2021.

Si segnala che l'articolo è tratto da [“Patrimoni, finanza e internazionalizzazione”](#).

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La compilazione del prospetto dei familiari a carico

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

Il **prospetto relativo ai familiari a carico** nel **modello Redditi PF 2025**, per il periodo d'imposta 2024, deve essere compilato inserendo i **dati relativi ai familiari che nell'anno di riferimento sono stati fiscalmente a carico del contribuente**.

Sono considerati fiscalmente a carico i **membri della famiglia** che, nel corso del 2024, **hanno posseduto un reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili:

- **uguale o inferiore, in generale, a 2.840,51 euro;**
- **uguale o inferiore, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000,00 euro.**

Ai fini del calcolo del reddito complessivo di verificare, occorre sommare anche i seguenti importi:

- **le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;**
- **la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;**
- **il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva**, nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi") o nel caso di applicazione del regime forfettario (c.d. "contribuenti forfettari");
- **il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.**

Per membri della famiglia, che possono essere considerati a carico, si intendono:

- **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato**, anche non convivente con il contribuente o residente all'estero;
- **i figli**, compresi i figli naturali, adottivi, affidati o affiliati, **indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o**

al **tirocinio gratuito**, anche non convivente con il contribuente o residente all'estero;

- gli **altri familiari** (coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, coniugi dei figli, genitori del coniuge, fratelli e sorelle, nonni e nonne), a condizione che convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Si veda di seguito un esempio di compilazione del prospetto relativo ai familiari a carico.

Si ipotizzi un contribuente con:

- il **coniuge non a carico**;
- il primo figlio, **nato a febbraio 2022**, che ha compiuto i **21 anni nel 2023** e, pertanto, **ha più di 21 anni per tutto il 2024**, per cui spetta la detrazione per figli a carico per l'intero periodo d'imposta;
- il secondo figlio, **nato a giugno 2003**, che ha compiuto **21 anni a giugno 2024** e per il quale spetta la detrazione per figli a carico **per 7 mesi** (da giugno a dicembre 2024);
- il terzo figlio, **nato a gennaio 2021**, che ha compiuto **tre anni a gennaio 2024** ed ha, pertanto, **beneficiario dell'assegno unico e universale** per tutto l'anno;
- il quarto figlio, **nato a marzo 2024**, che ha **beneficiario dell'assegno unico e universale** e per il quale, come per il fratello precedente, **non spetta alcuna detrazione**.

FAMILIARI A CARICO			CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli 21 anni o più
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ			Relazione di parentela					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE	4	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	5			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	3 D	YYYYYY02BYYYYYYY	12	50		12
3	<input checked="" type="checkbox"/>	A	D	ZZZZZZ03HZZZZZZZ	12	50		7
4	<input checked="" type="checkbox"/>	A	D	HHHHHH21AHHHHHHH	12	50		
5	<input checked="" type="checkbox"/>	A	D	KKKKKK24CKKKKKKKK	10	50		
				7	NUMERO FIGLI IN AFFID. PREADITTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

In merito al coniuge, occorre indicare:

- il *flag* in **colonna 1**;
- il codice fiscale in **colonna 4**.

Per il primo figlio, **nato a febbraio 2002**, bisogna indicare:

- il *flag* in colonna 1, in quanto si tratta del primo figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 4;
- il numero 12 in colonna 5, in quanto i mesi a carico sono per l'appunto 12;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione;
- il numero 12 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per tutto il periodo d'imposta.

Per il secondo figlio, **nato a giugno 2003**, bisogna indicare:

- il *flag* in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 4;
- il numero 10 in colonna 5, in quanto i mesi a carico sono per l'appunto 12;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione;
- il numero 7 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per cinque mesi nell'anno 2024 (da agosto a dicembre).

Per il terzo figlio, **nato a gennaio 2021**, occorre indicare:

- il *flag* in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 4;
- il numero 12 in colonna 5, in quanto i mesi a carico sono per l'appunto 12;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione spettante.

Infine, per il quarto figlio, **nato a marzo 2024**, occorre indicare:

- il *flag* in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 4;
- il numero 10 in colonna 5, in quanto i mesi a carico sono per l'appunto 10, da marzo a dicembre 2024;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione spettante;
- il numero 7 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per cinque mesi nell'anno 2024 (da agosto a dicembre).

IMPOSTE SUL REDDITO

Fine dello SSP: nuove regole e opportunità per chi ha (o vuole) un impianto fotovoltaico

di **Fabio Sartori**

OneDay Master

Tematiche ambientali nella rendicontazione di sostenibilità

Scopri di più

Lo Scambio sul Posto (SSP) è uno strumento normativo fondamentale per **incentivare la diffusione della produzione da fonti rinnovabili in ambito nazionale**. Tale meccanismo consente di compensare, su base annuale, **l'energia elettrica immessa nella rete nazionale con quella successivamente prelevata**, generando una conciliazione tra produzione e consumo. In tal modo, i soggetti produttori-consumatori (c.d. *prosumer*), possono conseguire una **riduzione del costo dell'energia elettrica prelevata**, usufruendo altresì di un contributo economico, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), quale **forma di valorizzazione dell'energia netta immessa e non autoconsumata**.

Il servizio di Scambio sul Posto costituisce una **modalità alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete**, ed è dedicato specificamente per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili come il fotovoltaico o da cogenerazione ad alto rendimento, **con potenza fino a 500 kW**.

La gestione del servizio è stata normata con la Deliberazione del 20 dicembre 2012 n. 570/2012/R/efr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha approvato il c.d. Testo Integrato dello Scambio sul Posto (TISP). Il **TISP disciplina in modo organico**:

- le **condizioni di accesso al servizio**;
- i criteri per la **determinazione del contributo economico** in conto scambio;
- le **modalità di erogazione** da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- i **rapporti contrattuali** tra l'utente e il GSE.

Nel sistema dello Scambio sul Posto, l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico viene interamente **immessa nella rete elettrica nazionale**, sotto la gestione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In parallelo, l'utente **continua ad acquistare l'energia necessaria per i propri consumi** dal fornitore elettrico locale. Il GSE, in un secondo momento, riconosce un contributo economico chiamato contributo in conto scambio, che ha lo scopo di compensare – in tutto o in parte – il **costo sostenuto per l'energia prelevata**. Tale contributo è calcolato periodicamente e

corrisponde al **valore minore tra l'energia immessa in rete e quella prelevata dalla rete**, in termini economici.

Se, alla fine del periodo, la quantità di energia prodotta e immessa in rete supera quella prelevata, l'eccedenza non viene persa: può essere portata in **compensazione negli anni successivi**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 6, D.Lgs. 387/2003](#).

Dal 2025 il meccanismo di Scambio Sul Posto (SSP) è **destinato a essere progressivamente eliminato**. Con Deliberazione del 4 marzo 2025 n. 78/2025/R/EFER, infatti, l'ARERA ha stabilito la conclusione del regime di scambio sul posto, in attuazione dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 199/2021](#). I nuovi impianti di produzione che entreranno in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non potranno più accedere al regime di SSP. Tale data coincide con il **termine di 90 giorni successivi all'efficacia del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024**, richiamato dall'[articolo 9, comma 1, D.Lgs. 199/2021](#), divenuto operativo il 28 febbraio 2025.

Tra le principali motivazioni che hanno condotto a questo cambiamento vi è l'esigenza di allineare il sistema energetico nazionale ai più **recenti strumenti di mercato** e alle nuove politiche di incentivazione. L'abbandono dell'SSP intende favorire l'adozione di modalità più evolute ed efficienti di valorizzazione dell'energia immessa in rete, quali il **meccanismo del ritiro dedicato** e i modelli innovativi delle comunità energetiche.

Per poter accedere al regime di scambio sul posto prima della sua dismissione, **gli impianti di produzione devono entrare in esercizio entro il 29 maggio 2025**, sia per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che per lo scambio sul posto altrove. A decorrere da tale data, **gli impianti non potranno più beneficiare del regime di Scambio sul Posto**.

L'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere **presentata al GSE** (Gestore dei Servizi Energetici) **non oltre il 26 settembre 2025**. Questo termine è stato fissato per completare le procedure di ammissione prima della successiva definizione delle modalità gradualmente di uscita dal regime.

Le convenzioni di scambio sul posto in essere **non potranno essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni dalla data di prima sottoscrizione**. Al raggiungimento di tale limite, si procederà alla risoluzione e, se non diversamente richiesto, all'attivazione di una convenzione di ritiro dedicato.

La deliberazione prevede che i **gestori di rete informino tempestivamente i richiedenti di connessione** in merito alla cessazione dello scambio sul posto per gli impianti **entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025**. Dovranno inoltre comunicare la necessità di indicare una **diversa modalità di ritiro dell'energia immessa in rete**.

La dismissione del meccanismo SSP rappresenta una **svolta per i produttori di energia da fonti rinnovabili su piccola scala**, chiamati a nuovi confronti in un contesto regolatorio e operativo profondamente diverso. Il superamento di questo meccanismo di compensazione introduce



nuovi modelli di gestione dell'energia generata, offrendo nuove opportunità che – se ben gestite – potrebbero accelerare la **diffusione di soluzioni più efficienti**. Sebbene la fase di transizione possa comportare **incertezze e sfide**, essa offre anche l'occasione di rivedere le logiche di valorizzazione dell'energia immessa in rete, promuovendo forme di autoconsumo più efficaci e integrate nel quadro delle politiche energetiche nazionali ed europee. In tale ottica, sarà essenziale **monitorare attentamente le modalità di implementazione delle nuove disposizioni**, affinché i meccanismi compensativi risultino equi e sostenibili anche per coloro che hanno investito nel fotovoltaico in virtù del precedente regime incentivante.

Regime IVA delle assegnazioni agevolate

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Assegnazione, trasformazione ed estromissione agevolata

Scopri di più

Le **assegnazioni e cessioni agevolate di beni immobili ai soci**, riproposte dalla Legge di Bilancio 2025 entro il prossimo **30 settembre 2025**, devono rispettare le **regole ordinarie ai fini Iva**. Non è previsto, a differenza delle imposte dirette e delle altre imposte indirette (registro ridotto alla metà e ipotecarie e catastali in misura fissa) alcuno “sconto” a causa dei divieti comunitari. Tuttavia, l’aspetto relativo all’Iva risulta il più **complesso e potrebbe ridurre significativamente i vantaggi fiscali** previsti per le imposte dirette. La situazione più critica riguarda l’**assegnazione o cessione di immobili** (abitativi o strumentali) da parte delle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati a favore di **soci persone fisiche**. L’[articolo 10, numeri 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), stabilisce l’**imponibilità Iva** per tali operazioni:

- **obbligatoria**, se avvengono **entro cinque anni** dall’ultimazione dei lavori;
- **facoltativa**, mediante opzione, se avvengono **oltre cinque anni** dall’ultimazione dei lavori.

Nel primo caso, il costo dell’operazione aumenta, poiché l’assegnazione o cessione è soggetta obbligatoriamente all’IVA, calcolata in base alla tipologia dell’immobile e ai requisiti del socio assegnatario o cessionario. In particolare, **l’Iva è dovuta nella misura**:

- **del 4% per immobili abitativi** se il socio possiede i **requisiti “prima casa”**;
- **del 10% in assenza di tali requisiti**;
- **del 22% per immobili abitativi di lusso** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per gli **immobili strumentali**, l’IVA è generalmente **applicata al 22%**, salvo due eccezioni che prevedono **un’aliquota ridotta al 10%**:

1. se l’immobile strumentale **fa parte di un fabbricato “Tupini”** costruito dall’impresa;
2. se l’immobile strumentale è **stato ristrutturato dall’impresa** che lo cede o assegna.

Se l’assegnazione o cessione agevolata avviene **trascorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori**, il regime naturale prevede l’esonero IVA, con possibilità di **optare per l’imponibilità**.

In caso di esenzione:

- per gli **immobili abitativi**, si applica l'imposta di registro proporzionale **ridotta alla metà** (4,5% o 1% se l'assegnatario possiede i requisiti "prima casa");
- per gli **immobili strumentali**, la convenienza aumenta poiché le **imposte ipotecarie e catastali** sono **dovute in misura fissa**.

Infine, anche considerando le **conseguenze derivanti dall'esenzione** (come *pro rata* e rettifica della detrazione), l'assegnazione agevolata **esente di un immobile strumentale offre significativi vantaggi fiscali indiretti**, riducendo notevolmente il carico fiscale complessivo dell'operazione. Risulta importante valutare attentamente il **momento in cui effettuare l'assegnazione o cessione**, considerando sia i benefici fiscali sia le eventuali limitazioni derivanti dal regime IVA applicabile. Inoltre, è fondamentale verificare la possibilità di **optare per l'imponibilità IVA quando l'operazione avviene oltre i cinque anni**, al fine di evitare i **citati problemi di pro rata e rettifica della detrazione**.

Per comprendere meglio le **implicazioni pratiche**, consideriamo due esempi:

1. **assegnazione di immobile abitativo** con Requisiti "Prima Casa": se l'assegnazione avviene entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, l'IVA applicata sarà del 4%, mentre se l'assegnazione avviene **dopo cinque anni**, l'operazione sarà esente IVA (salva opzione per l'Iva), ma l'imposta di registro sarà del 1% (ridotta alla metà);
2. **assegnazione di immobile Strumentale**: se l'assegnazione ha ad oggetto un immobile strumentale ristrutturato da parte dell'impresa che lo assegna, **l'IVA applicata è del 10%** se l'assegnazione avviene entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori; se l'assegnazione avviene dopo tale termine, **l'operazione è esente IVA** (salva opzione per l'imponibilità), con imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (oltre all'imposta di registro in misura fissa).

CRISI D'IMPRESA

La scelta dello strumento di regolazione della crisi di impresa

di Paola Barisone

OneDay Master

Analisi degli strumenti di soluzione della crisi per le imprese

Scopri di più

Premessa

Con il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il Legislatore ha inteso considerare la **crisi di impresa quale elemento fisiologico della gestione dell'azienda**, introducendo strumenti di regolazione della crisi finalizzati ad incentivare il dialogo tra debitore da una parte e creditori sociali dell'altra al fine di individuare il percorso maggiormente soddisfacitivo per questi ultimi.

La responsabilità della scelta dello strumento di regolazione della crisi **spetta all'imprenditore che interviene coadiuvato dai suoi advisors**.

Compito dell'imprenditore e dei suoi *advisor* è, pertanto, quello di valutare, preliminarmente, se l'azienda, a seguito della ristrutturazione del debito, è **funzionalmente in grado di proseguire nell'attività di impresa**, generando **flussi di cassa positivi**, non solo finalizzati al soddisfacimento dei creditori sociali ma, in generale, anche alla creazione di valore aziendale tramite la **permanenza sul mercato sia in via diretta che indiretta**.

Qualora **l'insolvenza risulti irreversibile**, si apre lo scenario della liquidazione giudiziale che nel nuovo impianto legislativo è **destinata ad operare in via residuale**.

È, pertanto, necessario che la scelta dello strumento di regolazione della crisi di impresa sia preceduta da una **anamnesi della storia della gestione dell'azienda**, attraverso l'analisi dei bilanci pregressi, anche attraverso **l'elaborazione di indici di bilancio**, l'esame del **modello di business**, la presenza di un piano industriale, la **valutazione degli assets aziendali**, nonché **l'analisi della composizione e dell'entità della massa debitoria**, delle garanzie sottese, al fine di garantire la continuità aziendale.

La scelta dello strumento è altresì influenzata da **diversi fattori**, quali, ad esempio, i **costi delle diverse procedure di regolazione della crisi**, dalla **flessibilità e dall'autonomia contrattuale** delle parti, della nomina giudiziale di un soggetto terzo nella gestione dell'impresa, **dall'intervento del Tribunale**, della possibilità di ricorrere a **misure protettive del patrimonio**,

dalle **tempistiche di soluzione della crisi** e dalla possibilità di introdurre finanza esterna nella gestione aziendale.

La Composizione negoziata della crisi di impresa

In tale contesto, l'imprenditore e i suoi *advisors* dovranno valutare l'opportunità di richiedere l'accesso alla **composizione negoziata della crisi di impresa**, percorso stragiudiziale e flessibile che si colloca al di fuori degli strumenti di regolazione della crisi di impresa, che consente all'imprenditore, pur mantenendo la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa sia pure con le limitazioni di cui all'[articolo 21, D.Lgs. 14/2019](#), di poter richiedere l'ombrello protettivo delle misure cautelari e protettive ex [articoli 18 e 19, D.Lgs. 14/2019](#), nei confronti di tutti i creditori sociali o limitarle nei confronti di solo alcuni di essi, di poter ottenere finanziamenti prededucibili ex [articolo 22, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#), di poter ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale ex [articolo 22, comma 1, lettera d\), D.Lgs. 14/2019](#), a cedere l'azienda senza gli effetti di cui all'**articolo 2560, comma 2, cod. civ.**, di poter godere **dell'esenzione da azione revocatoria per i pagamenti** e la garanzia poste in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla nomina dell'esperto, purché **coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento** purché l'esperto **non abbia espresso il proprio dissenso** iscrivendolo alla CCIAA, ed infine di poter ottenere la sospensione delle cause di scioglimento per perdite della società ex [articolo 20, D.Lgs. 14/2019](#), presentando **apposita domanda al momento del deposito dell'istanza** di nomina dell'esperto.

La composizione negoziata consente, altresì, di poter accedere alle misure premiali di cui all'[articolo 25-bis, D.Lgs. 14/2019](#).

L'esito favorevole della composizione negoziata consente, inoltre, di fruire degli strumenti negoziali e stragiudiziali previsti all'[articolo 23, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#), che ricordiamo consistere:

1. nella possibilità di **concludere contratti con uno o più creditori** con l'applicazione delle misure premiali se idonei alla continuità aziendale per almeno due anni;
2. nello **sottoscrizioni di convenzioni di moratoria**;
3. **nell'accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori e dall'esperto che dà atto della coerenza del piano con la regolazione della crisi o dell'insolvenza, **corredato delle esenzioni da revocatoria e da bancarotta**

Inoltre, l'imprenditore può optare per un piano attestato di risanamento ex [articolo 56, D.Lgs. 14/2019](#), o un accordo di ristrutturazione ai sensi degli [articoli 57 – 60, D.Lgs. 14/2019](#), e, in caso di accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, di **ridurre dal 75% al 60% la percentuale necessaria ai creditori aderenti rispetto ai non aderenti**, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla **relazione finale dell'esperto**, ed infine qualora la composizione negoziata sia stata avviata, di **ridurre dal 30% al 20% la soglia di sbarramento** delle proposte di concordato concorrenti ex articolo 90, comma 5, C.C.I.I..

Infine, l'imprenditore potrebbe accedere ad un **concordato semplificato** ex [articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019](#).

Gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi

Nella scelta dello strumento giudiziale di risoluzione della crisi occorre, altresì, porre attenzioni alla natura dell'imprenditore ed allo stato di difficoltà dell'impresa.

L'imprenditore commerciale (non minore) può accedere a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, mentre **l'impresa agricola e minore** sono escluse dalla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo ed al PRO, ma **possono accedere alla liquidazione controllata ed al concordato minore**, transitando eventualmente dalla **composizione negoziata con possibilità di sbocco** nel concordato semplificato ex [articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019](#).

Agli accordi di ristrutturazione può accedere, invece, **l'imprenditore agricolo non minore**.

Secondo un autorevole orientamento dottrinale, l'impresa minore e l'impresa agricola possono predisporre un **piano attestato di risanamento** ex [articolo 56, D.Lgs. 14/2019](#) (1) con possibilità di esenzione da **revocatoria degli atti collegati** al piano ex [articolo 166, comma 3, lettera d\)](#), e dei reati di bancarotta semplice ex [articolo 324, D.Lgs. 14/2019](#).

Definito il perimetro soggettivo di applicazione dello strumento di regolazione della crisi, occorre procedere ad una **valutazione dello stato di crisi dell'impresa**, in particolare il codice della crisi individua uno stato di pre-crisi disciplinato dall'[articolo 12, D.Lgs. 14/2019](#), come condizioni di squilibrio economico e finanziario che **rendono probabile la crisi o l'insolvenza**, mentre la definizione di crisi è contenuta nell'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), e la condizioni di insolvenza nell'[articolo 2, comma 1, lettera b\)](#).

Pertanto, il percorso della composizione negoziata può essere attuato sia quando l'impresa è in pre-crisi, ma anche quando l'impresa è in crisi ed insolvenza, purché sia ragionevolmente perseguibile il risanamento anche in forma indiretta ed in caso di esito sfavorevole **proporre con ricorso l'accesso al concordato semplificato liquidatorio**.

Di conseguenza, il risanamento dell'impresa può anche essere realizzato in una situazione di insolvenza, purché sia reversibile e l'impresa, attraverso il percorso di risanamento possa ritornare in equilibrio finanziario.

La scelta dello strumento deve obbligatoriamente **tenere in considerazione la capacità di rimborso dell'impresa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale**, attraverso una valutazione degli assets dell'attivo ma anche una valutazione in ordine al possibile ricavato dalle azioni revocatorie/recuperatorie.

Occorre altresì verificare attraverso un **piano di tesoreria a 12 mesi se l'impresa è in grado di gestire ordinariamente le obbligazioni correnti** e di non disperdere liquidità a detrimento dei

creditori sociali, ai quali viene proposto il piano di ristrutturazione. Occorrerà altresì valutare l'opportunità di rivedere i tempi di incassi dei clienti al fine di migliorare il circolante e ridurre l'eventuale discrasia sussistente tra tempi di pagamento dei fornitori e incasso dei clienti.

Occorre inoltre eseguire una **classificazione dei creditori per categorie** suddividendoli tra fornitori evidenziando quelli strategici, gli istituti di crediti con evidenza delle garanzie prestate, gli enti fiscali e previdenziali, classificando tutti i creditori in funzione decrescente dell'ammontare del credito.

La presenza di un indebitamento consistente nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali determina la necessità di eseguire una riflessione in ordine alla possibilità presentare un **accordo transattivo, possibile grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 ex [comma 2-bis dell'articolo 23, D.Lgs. 14/2019](#), anche nel caso di composizione negoziata** per i soli crediti delle Agenzie Fiscali e dell'ADR, mentre nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, del concordato preventivo e del PRO (attraverso la forma della **transazione fiscale e contributiva** ex [articoli 63 e 88, D.Lgs. 14/2019](#), e [articolo 64-bis, comma 1-bis, D.Lgs. 14/2019](#)).

In ultimo, occorre formulare la proposta di ristrutturazione da sottoporre ai creditori sociali, con particolare riguardo alla **finalità dello strumento**.

In particolare, sono strumenti funzionali alla continuità diretta dell'impresa:

- il **piano attestato di risanamento** ex [articolo 56, D.Lgs. 14/2019](#), prevedendo la redazione di un piano industriale;
- la **convenzione in moratoria** ex [articolo 62, D.Lgs. 14/2019](#), che consente una dilazione o una rinegoziazione dei termini di pagamento o un *pactum de non exequendo*

I seguenti strumenti, invece, possono essere predisposti sia nell'ottica della continuità aziendale anche indiretta che nell'ottica liquidatoria:

- gli **accordi di ristrutturazione del debito** ex [articoli 57–60 e 61, D.Lgs. 14/2019](#);
- il **Piano di ristrutturazione omologato** ex [articolo 64-bis, D.Lgs. 14/2019](#);
- il **concordato preventivo** in continuità anche indiretta ed il concordato liquidatorio

La scelta dello strumento pertanto dipende essenzialmente dalla gravità della crisi, dalla possibilità di continuazione dell'attività di impresa anche in via indiretta **attraverso la cessione dell'azienda**, dalla composizione dell'esposizione debitoria sia **in termini di numero dei creditori sociali** che in termini di concentrazione dell'esposizione solo su alcuni creditori, della presenza di una debitoria previdenziale ed erariale, ed infine dalla possibilità di ottenere **finanza esterna messa a disposizione dell'organo gestorio o dei soci**.

È infine altresì necessario che **l'imprenditore ed i suoi advisor,s** nel momento stesso in cui accedono ad uno strumento di regolazione della crisi, abbiano **già elaborato un piano di**



ristrutturazione del debito, in quanto nel codice della crisi di impresa non sussiste un *automatic stay* presente invece nella Legge Fallimentare, che dall'apertura della procedura inibiva ogni azione individuale da parte dei creditori.

Nel Codice della crisi, infatti, **le misure protettive possono essere concesse dal Giudice su domanda del creditore**, ma con un limite temporale molto limitato.